

Art. 54 - Facoltà/Scuola di Medicina

1. La Facoltà/Scuola di Medicina è la struttura di raccordo e di coordinamento, per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia. La Facoltà/Scuola di Medicina mantiene i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.

2. La Facoltà/Scuola di Medicina svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti afferenti in relazione alle attività formative e ai servizi comuni dei Corsi di studio in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze delle attività motorie e sportive e dei Corsi di studio triennali e magistrali delle professioni sanitarie, ove attivati, nonché delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge, altresì, funzioni di coordinamento delle attività assistenziali.

3. Sono Organi della Facoltà/Scuola:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti che istituiscono la Facoltà/Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.

5. Il Consiglio della Facoltà/Scuola è costituito:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti che istituiscono la Facoltà/Scuola;
- b) dai Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata attivati nella Azienda ospedaliero/universitaria di riferimento;
- c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola/Facoltà scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola/Facoltà esercita il coordinamento e i Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;
- d) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo.

Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate nel Regolamento di Facoltà/Scuola.

6. Alle riunioni del Consiglio di Facoltà/Scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Facoltà/Scuola.

7. Il Consiglio della Facoltà/Scuola, oltre ai compiti previsti dall'art. 53, comma 6:

- a) esprime parere in ordine alla programmazione ed alla gestione dei Corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, in ragione delle specificità delle disposizioni nazionali e regionali e a salvaguardia della inscindibilità delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca;
- b) predispone, sulla base delle proposte formulate dai Coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegnamenti di settori scientifico-disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti afferenti ai Dipartimenti interessati dell'Università e per quelli che prevedono la docenza del personale del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella funzione docente del personale del Servizio Sanitario Nazionale e in ordine alle necessità assistenziali e di tirocinio connesse all'attività didattica;
- d) sovrintende alla valutazione della qualità dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche quelli per lo svolgimento delle attività connesse con l'assistenza;
- e) esprime parere in ordine alle richieste dei Dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali.

8. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, la Facoltà/Scuola:

a) sentiti i Dipartimenti, esprime pareri in ordine agli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle attività didattiche, di ricerca e assistenziali nella loro inscindibile connessione da parte dei docenti che svolgono attività di assistenza;

b) esprime, ai competenti Organi universitari, parere sulle proposte da avanzare alla Regione nell'ambito del Piano della Salute regionale e della programmazione regionale, affinché vengano assicurate, attraverso protocolli di intesa, strutture e adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi e nelle Scuole di specializzazione;

c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio, cura e gestisce, secondo quanto statuito dagli Organi di governo, i rapporti con l'Ordine dei Medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie.

9. Per ogni classe e interclasse è eletto, secondo procedure indicate nel Regolamento di Facoltà, un Coordinatore di classe/interclasse.

Il Coordinatore di classe/interclasse, secondo modalità determinate dal Regolamento di Facoltà/Scuola:

a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici, interagendo con i Dipartimenti;

b) propone al/ai Dipartimento/i la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di studio della Classe/Interclasse e l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti;

c) propone al/ai Dipartimento/i il piano degli studi;

d) designa, nella Classe/interclasse in cui siano attivati più Corsi di studio, un responsabile per ciascun Corso di studio ed i coordinatori didattici per ciascun anno del/i Corso/i di studio, che, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà/Scuola, organizzano, armonizzano e monitorano le attività didattiche e l'utilizzo dei servizi comuni a più Corsi di studio della Classe/Interclasse; in presenza dell'attivazione di un solo Corso di studio le funzioni di organizzazione, armonizzazione e monitoraggio delle attività didattiche e dell'utilizzo dei servizi comuni sono attribuite al Coordinatore di Classe/Interclasse.

10. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Presidente della Facoltà/Scuola, o suo delegato e da un numero pari di docenti designati dal Consiglio di Facoltà/Scuola, tra tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti della Facoltà/Scuola, e di studenti eletti dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio. La Commissione è composta da due docenti e da due studenti per la Classe in Medicina e chirurgia e da un docente e da uno studente per ciascuno dei Corsi di studio in Odontoiatria e protesi dentaria, in Scienze motorie, e per ogni Classe/Interclasse delle professioni sanitarie; da uno specializzando e un docente per ciascuna delle tre aree delle Specializzazioni mediche (Area Medica, Area Chirurgica, Area dei Servizi).

11. La Commissione paritetica, oltre ai compiti di cui all'art. 53, comma 8, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.